ANCE | RAGUSA

Prot. n.118/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 23 Aprile 2014

Oggetto: **Legge di conversione del DL 4/2014 – Misure fiscali -**

Confermata l'**abrogazione** delle disposizioni, contenute nella Legge di Stabilità 2014, relative alla **riduzione** della **percentuale** di **detrazione IRPEF per oneri detraibili** (esempio interessi passivi per mutui "prima casa").

Eliminata, invece, la procedura di collaborazione volontaria (cd. "*voluntary disclosure*")[1] volta alla **regolarizzazione delle attività** (patrimoniali e finanziarie) **detenute all'estero** in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.

Queste alcune delle novità contenute nella **Legge 28 marzo 2014, n.50**, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante "*Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio dei termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi*".

Queste le principali misure fiscali contenute nel Provvedimento.

Abrogazione del taglio alle detrazioni IRPEF

Come noto, i commi 575 e 576, dell'art. 1, della Legge 147/2013, prevedevano una razionalizzazione delle detrazioni per oneri, di cui all'art. 15 del D.P.R. 917/1986 – TUIR, al fine di assicurare maggior gettito all'erario.

Allo stesso tempo, veniva prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale, in caso di mancata attuazione della suddetta razionalizzazione, si sarebbe provveduto all'abbassamento di un punto percentuale delle suddette detrazioni, riducendole, dal 19%, al 18% nell'anno 2013 e al 17% dall'anno 2014.

Con l'**abrogazione** di **tale disposizione**, contenuta nell'art. 2, co. 1, del DL 4/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 50/2014, è stato, quindi, **scongiurato il rischio** di un **"*taglio lineare*" delle detrazioni IRPEF** previste dall'art. 15 del TUIR, tra le quali, quelle relative agli interessi passivi per mutui "prima casa".

Tuttavia, sempre con riferimento al riordino delle detrazioni IRPEF, si ricorda che restano confermate le ulteriori disposizioni della Legge di Stabilità 2014, laddove al co. 430, dell'art. 1, prevedono una rimodulazione delle detrazioni e agevolazioni vigenti, qualora entro il 1° gennaio 2015 non siano approvati provvedimenti tali da assicurare, attraverso la revisione della spesa pubblica, un maggior gettito pari a: 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi nel 2017.

Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
Viale dei Platani, 34/B – 97100 Ragusa Tel. 0932 643570 Fax 0932 643575 CF 80001970880 – info@ance.rg.it
www.ragusa.ance.it

In un ottica più generale, tale disposizione rientra in un quadro più vasto di riorganizzazione e rimodulazione delle agevolazione vigenti, previsto anche dalla Legge Delega fiscale[2] (Legge 11 marzo 2014, n. 23), che deve tener conto delle mutate esigenze economiche e sociali della collettività.

Stralcio della cd. "voluntary disclosure"

Il Provvedimento, inoltre, **elimina** la **procedura di "collaborazione volontaria"**, originariamente introdotta dall'art. 1 del DL 4/2014, in base al quale il contribuente, in caso di violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale, aveva la possibilità di "regolarizzare" le suddette **violazioni**, **commesse entro il 31 dicembre 2013**, mediante la presentazione di un'apposita richiesta di ammissione, nella quale dovevano essere indicati tutti gli investimenti e le attività detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona.

A tal riguardo, si evidenzia che, nella fase di conversione in legge del DL 4/2014, buona parte delle disposizioni originarie relative alla "*voluntary disclosure*" sono state stralciate e trasposte in un Disegno di Legge[3], attualmente all'esame della Commissione Finanze della Camera.

A tal riguardo, il nuovo Provvedimento deve tener conto delle osservazioni critiche emerse durante le audizioni, svolte nel corso della conversione in legge del DL 4/2014, e deve, altresì, rivedere gli elementi premiali dell'istituto per rendere la procedura di "rimpatrio" dei capitali all'estero maggiormente appetibile per i destinatari.

Restano, comunque, salvi gli effetti giuridici prodotti nel breve periodo di applicabilità della disciplina di "*voluntary disclosure*", in modo da garantire l'avvio della procedura di "regolarizzazione" per i contribuenti che avevano già presentato l'istanza di ammissione, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del DL 4/2014 (28 gennaio 2014) e la relativa conversione in legge (30 marzo 2014)[4].

---

[1] *Cfr.* "***DL 4/2014 – Rientro dei capitali detenuti all'estero*" -** ID n. 14802 del 05 febbraio 2014.
[2] *Cfr.*"***Legge Delega fiscale – Le misure d'interesse per il settore***"- ID n. 15281 del 13 marzo 2014

[3] Sul punto, si evidenzia che presso la Commissione Finanze della Camera, sono state presentate due diverse proposte di legge (Causi A.C. n. 2247 e Capezzone A.C. n. 2248), che confluiranno in un unico testo che verrà approvato nei prossimi giorni.
[4] In merito, si ricorda che, oltre alla presentazione della suddetta dichiarazione, affinché la procedura di "voluntary disclosure" si perfezionasse, era necessario che il contribuente versasse, in un'unica soluzione:
· le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro i termini per la proposizione del ricorso;

· le somme dovute a titolo di sanzione per violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, anch'esse entro il termine per proporre ricorso.

Distinti saluti